


Settore Staff. Rep.n. <u>12</u> Data <u>16.02.2012</u> Parte riservata alla Segreteria Proposta n. <u>36</u> del <u>16/02/2012</u>		Inviata ai capi gruppi Consiliari il data _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
---	---	---

ORIGINALE **Comune di Partinico**
 PROVINCIA DI PALERMO IMMEDIATA ESECUZIONE
Deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>40</u> del Reg. Data <u>7 FEB. 2012</u>	OGGETTO Costituzione in giudizio innanzi al TAR Sicilia di Palermo avverso il ricorso proposto dalla Sig.ra Longo Paolina.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio anno _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____	NOTE Visto L'assessore: _____

L'anno duemiladodici il giorno ~~DICIASSETTE~~ del mese di FEBBRAIO alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		Pres.	Ass.
1)	<i>Sindaco</i> Lo Biundo Salvatore	X	
2)	<i>Vice Sindaco</i> Russo Giacomo	X	
3)	<i>Assessore</i> D'Amico Vito	X	
4)	<i>Assessore</i> Motisi Francesco	X	
5)	<i>Assessore</i> Panzavecchia Caterina		X
6)	<i>Assessore</i> Parrino Bartolomeo		X
7)	<i>Assessore</i> Pantaleo Giovanni	X	
8)	<i>Assessore</i> Governanti Salvatore		X
		05	03

Presiede il Sindaco Dott. Salvatore Lo Biundo e partecipa il Segretario Generale Dr. Vincenzo Pioppo.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Costituzione in giudizio innanzi al TAR Sicilia di Palermo avverso il ricorso proposto dalla Sig.ra Longo Paolina

Proposta di deliberazione Ufficio Staff Legale
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 L.R. 30/04/91 n. 10.

Visto il ricorso proposto dalla Sig.ra Longo Paolina innanzi al Tar Sicilia di Palermo notificato a questo Comune in data 17/09/2009, ed assunto al Prot. Gen.n. 21958 del 18/09/2009, con il quale cita il Comune di Partinico in persona del Sindaco pro-tempore, l'Arch. Vincenza Quartuccio n.q. di Responsabile del Settore LL.PP. e l'Arch. Giovanna La Franca n.q. di Responsabile Ufficio Espropriazioni e la Coop. Edilgarden per l'annullamento della determina n.1179 del 15/07/2009 del Responsabile del Settore LL.PP. nonché per l'accertamento del diritto alla restituzione delle aree ed al risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima delle aree dovuta all'occupazione appropriativa da parte dell'Ente, relativa ad un appezzamento di terreno catastato al foglio 1, particelle 2381 - 2380- 2378- 2377- 2376 176, come meglio specificato nell'allegato ricorso ;

Vista la nota prot. n. 257/LLPP del 15/02/2011 con la quale il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni Arch. Giovanna La Franca trasmette apposita relazione;

Che il predetto ricorso verrà discusso all'udienza pubblica del 13/03/2012;

Ritenuto, pertanto, necessario costituirsi nel giudizio innanzi al TAR Sicilia di Palermo all'udienza del 13/03/2012 avverso il ricorso sopra richiamato, al fine di tutelare gli interessi e difendere le ragioni del Comune affidando l'incarico della difesa e della rappresentanza processuale di questo Comune ad un Avvocato

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono ripetute e trascritte:

- 1) Costituirsì in giudizio innanzi al TAR Sicilia di Palermo, all'udienza del 13/03/2012 ,per resistere alle pretese avanzate dalla Sig.ra Longo Paolina, con il ricorso specificato in premessa, al fine di far valere le ragioni e gli interessi del Comune di Partinico;
- 2) Incaricare della rappresentanza e difesa processuale di questo Comune nell'instaurando giudizio un avvocato, conferendo allo stesso procura speciale.

Il Responsabile del Procedimento

Vincenzo De Luca



Ai sensi dell'art. 12 della L. regionale n.30/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico.

Il Responsabile del Settore
Segreteria Generale
Dr. Vincenzo Piccolo

La Giunta Comunale
VISTA la superiore proposta,
Visti i pareri favorevoli espressi,
A voti unanimi favorevoli espressi per scheda segreta

DELIBERA

- 1) Di fare propria la superiore proposta.
- 2) Incaricare della difesa e rappresentanza processuale a nel giudizio sopra indicato l' Avv. ANITA SCALIA: *Giuseppe Autunno*, conferendo allo stesso, procura speciale,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l'urgenza della costituzione in giudizio innanzi al TAR Sicilia di Palermo, all'udienza del 13/03/2012 avverso il ricorso della Sig.ra Longo Paolina

Con separata votazione unanime favorevole, palesamente espressa ,

Delibera

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M.
N. 40 DEL 17-02-2011



Comune di Partinico

(Provincia di Palermo)

Settore LL.PP. e Manutenzione

Ufficio Espropriazioni

PROT. N. 7846

PARTINICO, 01/04/2011

All'Avv. Antonio Maltese

Viale della Regione Siciliana, n°8

Partinico

E p.c. Al Responsabile del Settore Legale

Dr. Vincenzo Pioppo

SEDE

OGGETTO: Realizzazione del programma costruttivo relativo a 22 alloggi sociali in Partinico c.da Bisaccia Causa Longo Paolina C/Comune di Partinico. Riscontro relazione C.T.U. trasmessa con nota prot. n°5919 del 09/03/2011.

Con riferimento alla nota prot. n°5919 del 09/03/2011 con la quale si chiede di osservare la relazione di consulenza tecnica d'ufficio del dott. Fabio Tripi in merito al quesito: "determinare la giusta indennità di occupazione legittima dell'area estesa mq. 1325, sita in c.da Bisaccia del Comune di Partinico, in base al valore espropriativo dell'area medesima, calcolato alla luce della sua destinazione legale ed effettiva alla data di scadenza dell'occupazione" si premette quanto segue:

Con deliberazione del Commissario straordinario con le attribuzioni del Consiglio Comunale n°163 del 30/12/1999 è stato localizzato il programma costruttivo per la realizzazione di n°22 alloggi sociali da parte della cooperativa Edil-Garden, nell'area sita in C.da Bisaccia ricadente in zona PEEP "C1" del P.R.G.

L'area assegnata alla medesima cooperativa era estesa complessivamente mq. 9.912 (metri quadrati novemilanovecentododici).

Con lo stesso atto deliberativo sono stati approvati gli elaborati grafico-descrittivi del programma costruttivo e lo schema di convenzione.

Dopo un lungo contenzioso con le ditte espropriate, e la decadenza dei termini di inizio e di fine lavori, è stato riformulato il programma costruttivo su una superficie maggiore di mq. 9.912 e precisamente pari a mq. 10.273 in considerazione del fatto che l'originario programma costruttivo

PARTINICO

assumeva a base del calcolo dei volumi edilizi la densità di 1,5 mc/mq intendendola come territoriale e non fondiaria come indicato dal P.R.G.

La superficie quindi oggetto del programma costruttivo, ripresentato con nota del 25 marzo 2002, e successivamente riassegnata alla Cooperativa Edil-Garden risulta di mq. 10.273 e non di mq. 9.912 che si trova, per un refuso di stampa, erroneamente inserita nel corpo del testo dell'atto deliberativo approvato dal Commissario ad Acta, con i poteri del Consiglio Comunale, n° 1 del 13 giugno 2003.

Infatti tutti gli atti allegati alla delibera 1/2003, il nuovo programma costruttivo costituito dai vari elaborati tecnici (v. tav. 4 "Planimetrie Generali di Progetto), il piano particellare d'esproprio (Tav. 8), lo schema di convenzione, commutato in data 13/02/2004 in Convenzione, registrata e trascritta, rep. N° 6511 Racc. 2004, riportano ovviamente la superficie di mq. 10.273 quale dato definitivo della superficie assegnata alla Cooperativa Edil-Garden.

E ancora si portano all'attenzione della S.V. i contenuti dell'art. 20 della convenzione urbanistica, prima citata, con cui è stato ratificato "... che la superficie da assegnare è di mq.10.273 e non già 9.912 come erroneamente indicato in delibera ..."

Si precisa che gli immobili espropriati identificati in catasto al Fg.19 Part. 177 di mq.92,00 Part.2376 di mq.142,00 - Part.2377 di mq. 389,00 - Part.2378 di mq.181,00 - Part.2380 di mq.188 Part.2381 di mq.333,00 per una superficie complessiva di mq.1325,00 da quanto riportato nel verbale di consistenza, redatto in presenza di testimoni, si tratta di un terreno privo di coltivazione.

Gli immobili di cui sopra risultano irreversibilmente trasformati:

Le particelle 177 - 2377 - 2381 risultano interamente edificate;

Le particelle 2376 - 2380 risultano interamente adibite a strada;

La particella 2378 è adibita a parcheggio.

Dall'aggiornamento catastale risulta:

Le particelle 177 - 2377 sono state soppresse a costituire la part.3084

La particella 2381 è stata soppressa a costituire la part.3083;

La particella 2378 è stata soppressa a costituire la part.2916;

Le particelle 2376 - 2380 risultano invariate.

Per una superficie complessiva di mq.1325,00 e che le stesse particelle ricadono all'interno dei mq.10.273 assegnati alla Cooperativa Edil Garden con la delibera n°1 del 13/06/2003.

Per quanto riguarda le espropriazioni delle aree sul quale è stato predisposto il programma costruttivo gli indennizzi da corrispondere ai proprietari sono stati calcolati ai sensi dell'art.5 bis della legge n°359 dell'08/08/92 e di conseguenza si ha che: "L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili è determinata sulla media del valore venale e del reddito dominicale rivalutato".

1
0
MARTINI

Considerato che il reddito dominicale di ogni particella si desume dalla visura catastale per quanto riguarda il valore venale di è adottato il "Metodo Faust Romano" basato sulla valutazione della capacità edificatoria espressa dal terreno espropriando ancorandola al costo di produzione al mq. aggiornato a marzo 2002 di L.1.480.600 degli edifici di civile abitazione dal quale scaturisce un valore del terreno a mq. di € 35,54 e ai sensi dell'art.5 della L. n°359/92 una indennità di espropriazione di € 17,95 sul quale si andrà a calcolare la giusta indennità di occupazione legittima come di seguito riportato:

mq. espropriati	Indennità di espropriazione	Indennità di occupazione
333	€ 5.978,82	€ 780,86
188	€ 3.375,43	€ 440,85
181	€ 3.549,75	€ 463,61
389	€ 6.984,26	€ 912,17
142	€ 2.549,52	€ 332,98
92	€ 1.651,80	€ 215,73
		€ 3.146,20

Si precisa inoltre che:

- in data 30/04/2004 in esecuzione dell'Ordinanza del Dirigente per le Espropriazione n°06 dell'11/03/2004 i tecnici incaricati sono stati autorizzati ad introdursi nella proprietà privata e hanno redatto il verbale di consistenza degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto;
- che in data 14/08/2004 in esecuzione dell'Ordinanza del Dirigente per le Espropriazione n°27 del 16/06/2004 si è proceduto alle operazioni di immissione in possesso come dettagliato nello stato di consistenza degli immobili espropriandi;
- che con la stessa Ordinanza del Dirigente per le Espropriazione n°27 del 16/06/2004 è stato ordinato di occupare in via temporanea ed urgente gli immobili di cui al piano d'esproprio per la durata di anni 5 dalla data di immissione in possesso e precisamente fino al 14/08/2009;
- Che la durata dell'occupazione è fissata nel provvedimento autorizzativo ed è rimessa alla discrezionalità dell'autorità che la dispone e può essere rinnovata o prorogata con successivi decreti "... salvo il rispetto del limite complessivo e perentorio di cinque anni dalla data di immissione in possesso ai sensi dell'art.20 della L.865...";

Che con D.D. n°1179 del 15/07/2009 è stato disposto il deposito dell'indennità non concordata richiamando l'illegittimità costituzionale dell'art.5/bis della L.359/92 ai sensi della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007 n°244) pubblicata sulla G.U. n°300 del 28/12/2007 che recepisce la sentenza n°348/2007 e disponendo quindi il deposito dell'indennità di espropriazione somma di €35,54 decurtata del 40% e quindi l'indennità di occupazione è stata calcolata ricalcolata come di seguito riportato:

Part.2381 ex 2090/f di mq.333,00 - indennità di occupazione temporanea ed urgente euro 945,40

Part. 2380 ex 2090/e di mq.188,00 - indennità di occupazione temporanea ed urgente euro 533,74

Part.2378 ex 2090/c di mq.181,00 - indennità di occupazione temporanea ed urgente euro 513,87


Part.2377 ex 2090/b di mq.389,00 - indennità di occupazione temporanea ed urgente euro 1.104,39

Part.2376 ex 2090/a di mq.142,00 - indennità di occupazione temporanea ed urgente euro 403,14.

Part.177 di mq.92,00 - indennità, di occupazione temporanea ed urgente euro 261,19 per un totale complessivo di € 3.761,63 che rappresenta la giusta indennità di occupazione.

Inoltre il Responsabile dell'Ufficio I.C.I., in merito alla richiesta prot. n°483/2011 di accertamento sulle particelle oggetto della vicenda espropriativa ha verbalmente comunicato che la ditta non ha dichiarato nessuna area fabbricabile nella zona oggetto di esproprio. Con riferimento all'art.37 del D.P.R.n°327/2001 "Determinazione dell'indennità nel caso di un'area edificabile" si evidenzia che il comma 7 così recita: *"L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, e dell'art. 22-bis, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti"*.

Tanto si doveva per dovere d'ufficio



PANTINICO

Foto n° 1205 AGL del 2/10/09

STUDIO LEGALE
AVV. GAETANO MARANO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
AVV. ENRICO MARIA MARANO
PALERMO - Via Valdemone n. 31 - Tel. e Fax .091519477
SALEMI - Via Crispi, 171 - Tel. 0924982324
E-MAIL: studio.avv.marano@gmail.com

1990

COMUNE DI PARTINICO
18 SET 2009
ARRIVO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA -

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M. PALERMO
N. 40 DEL 14-02-2009
RICORSO

17 SET 2009
S. H. d. eff.
PT 12/09/09
[Signature]

Della Sig.ra LONGO PAOLINA nata a Partinico (PA) il 05 agosto 1940, ed ivi residente in Via Pietro Novelli n. 35 - C.F. LNG PLN 40M45 G3480 - rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusto mandato in calce al presente atto dagli Avv.ti Gaetano Marano ed Enrico Maria Marano, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente presso il loro studio nella Via Valdemone n. 31 - Palermo

CONTRO

- 1) Il COMUNE DI PARTINICO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Partinico
- 2) l'ARCH. VINCENZA QUARTUCCIO, n.q. di responsabile del settore LL.PP. domiciliata per la carica presso la Casa Comunale di Partinico;
- 3) l'ARCH. GIOVANNA LA FRANCA, n.q. di responsabile dell'Ufficio Espropriazioni - domiciliata per la carica presso la Casa Comunale di Partinico;
- 4) la COOP. ~~EDILGITA~~ EDIL GARDEN, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Partinico (PA) Via Dell'Angelo n. 39;

PER L'ANNULLAMENTO

della Determina N. 1179 del 15 luglio 2009 del Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Partinico - Arch. Vincenza Quartuccio (DOC.1), notificata il 28.07.2009 con la quale la stessa, nel fare propria la proposta del Responsabile del procedimento, Arch. Giovanna La Franca, pronuncia l'espropriazione definitiva e



COMUNE DI PARTINICO
UFFICIO PROTOCOLLO
18 SET 2009
2158
Prot. n.

permanente degli immobili di proprietà della ricorrente, sig.ra Longo Paolina, siti nel territorio di Partinico, catastati a seguito di frazionamento, al F. 19 – particelle 2381 – 2380 – 2378 – 2377 – 2376 – 177 del Catasto Terreni di Partinico, estese complessivamente mq. 1325, perché emanata quando erano già scaduti i termini di pubblica utilità, e di ogni altro provvedimento alla stessa presupposto e conseguente, anche se non conosciuto dalla odierna ricorrente e, conseguentemente, previo accoglimento del chiesto annullamento

ACCERTARE E RICONOSCERE

In via principale

- il diritto della ricorrente a chiedere ed ottenere la condanna del Comune di Partinico, in persona del Sindaco pro-tempore, e della Cooperativa Edil Garden a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle aree, previa rimessione in pristino, ed al risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima delle aree, ed

- ove richiesta, e disposta dal Comune di Partinico, ex art. 43 D.P.R. 347/2001, l'acquisizione delle aree, la condanna dello stesso Comune di Partinico e/o della Cooperativa Edil Garden a r.l., al risarcimento integrale dei danni sia per la perdita e sia per l'occupazione delle predette aree, in misura pari al loro valore di mercato che si quantifica e chiede in €.150,00 per mq., e con gli interessi moratori e rivalutazione al soddisfo.

SI PREMETTE IN FATTO:

La sig.ra Longo Paolina è esclusiva proprietaria (doc.8) delle aree edificatorie siti nel territorio di Partinico, catastate al F. 19, particelle

fig.ra
to di
77 --
stese
già
ento
lalla
del
del
ella
rale
via
per
R.
sso
al
per
di
gli
ce
le

2382 - 2380 - 2378 - 2377 - 2376 e 177, particelle così derivate a seguito di frazionamenti delle originarie particelle.

Per realizzare un programma costruttivo di n. 22 alloggi, la Coop. Edil Garden a r.l., con sede in Partinico, ha chiesto l'assegnazione di una area e la stessa venne localizzata, con delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 13.06.2003, nella zona P.E.E.P. di C.da Bisaccia di Partinico (doc. 2).

Con la stessa delibera venne assegnata alla stessa Coop., per realizzare detto programma, una area estesa mq. 9912 e le opere da realizzare vennero dichiarate di pubblica utilità ed urgenti ai sensi degli artt. 1 e 4 - L.R. n. 35/78.

Vennero con la stessa delibera prefissati i termini entro i quali perfezionare sia le espropriazioni e sia i lavori e precisamente il termine finale per il loro completamento venne stabilito allo scadere dei cinque anni dall'approvazione della stessa delibera, cioè al 13.06.2008.

Si precisa che i verbali di consistenza vennero redatti in data 30.04.2004 (doc.3) a seguito dell'ordinanza di accesso n. 05/2004 dello stesso Dirigente Ufficio Espropriazioni (doc.4).

Con successiva ordinanza n. 27 del 16.06.2004, del Dirigente Ufficio Espropriazioni del Comune di Partinico (doc.5) la Coop. Edil Garden venne autorizzata ad occupare per anni cinque dalla presa di possesso le aree alla stessa assegnate, presa di possesso che venne perfezionata con verbale del 14 agosto 2004 (doc.6).

Con successiva delibera n. 634 del 09.04.2009 (doc.7) venne offerta una indennità provvisoria di espropriazione che per la sua evidente irrisorietà non è stata presa in considerazione.

Con determina del 14/15 luglio 2009 N.1179 (Doc.1), su proposta del Responsabile del procedimento Arch. Giovanna La Franca, Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Partinico, Arch. Vincenza Quartuccio, ha pronunciato l'espropriazione permanente e definitiva, anche delle aree di proprietà della ricorrente, prima specificate; di detta determina si chiede l'annullamento per il seguente motivo.

MOTIVO

Illegittimità, per manifesta violazione dell'art. 13 - L. 2359/1865, in relazione all'art. 1 L.r. N. 1/78, della determina N. 1179 del 15 luglio 2009 del responsabile del settore LL.PP. del Comune di Partinico (doc. 1), notificata il 28.07.2009 con la quale è stata pronunciata l'espropriazione ed autorizzata la occupazione permanente e definitiva in favore del Comune di Partinico delle aree di proprietà della ricorrente, specificate nelle premesse, perché documentalmente emanata quando erano già scaduti i termini finali per perfezionare le espropriazioni ed i lavori prefissati nella delibera N.1 del 13.06.2003 del Commissario ad Acta (doc. 4) approvativa del progetto dei lavori del programma costruttivo della Coop. Edil Garden a r.l.

Per come si accerta dalla lettura della citata delibera N. 1 del 13.06.2003 (doc.2), approvando il progetto delle opere e dichiarando le stesse di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, il Commissario ad Acta ha ritenuto, correttamente, di prefissare nella stessa delibera i termini di pubblica utilità per come espressamente richiede la norma di cui all'art. 1 - L.r. 35/78.

del
il
ch.
nte
ma
nte
in
lio
co
ata
va
lla
te
re
el
el
il

Si legge in detta delibera che *“i lavori devono avere inizio entro i due anni ed ultimati entro i successivi tre dalla data di approvazione della presente delibera”*; *“gli espropri devono essere iniziati entro un anno e devono essere ultimati entro cinque anni, sempre dalla data di approvazione della presente delibera.*

Detta delibera n. 1 del 13.06.2003 del Commissario ad Acta è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 12 comma 2 – L.R. 44/91, immediatamente esecutiva ed il termine finale per perfezionare i lavori e la procedura espropriativa viene pertanto prefissato, per come si accerta dalla lettura della stessa, allo scadere dei cinque anni dalla data di esecutorietà della delibera, cioè al 13 giugno 2008. - Non risulta agli atti che sia stata disposta una proroga di detti termini, se ipotizzabile.

La determina N.1179 del 14-15.07.2009 del Responsabile del Settore L.PP. del Comune di Partinico (doc.1) , con la quale viene pronunciata l'espropriazione permanente e definitiva delle aree è stata, pertanto, documentalmente emanata quando erano già da tempo scaduti i termini che ne legittimavano la sua pronuncia. La stessa si configura illegittima per documentale violazione di legge e si chiede che il T.A.R. Voglia annullarla.

Per costante giurisprudenza sia del G.O. e sia del G.A. è stato, infatti, ritenuto che, perché possa legittimamente emanarsi una determina di espropriazione, deve sussistere all'epoca della sua adozione una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità e, per quanto rileva nel presente ricorso, che la stessa venga emanata entro i termini finali che ex art. 13 Legge 2359/1865 e nel nostro caso ex art. 1 – comma III – L. 1/78, devono essere prefissati nel primo atto approvativo del progetto di opera pubblica (giurisprudenza costante).

Nel nostro caso è documentale che la determina N.1179 del 14/15 luglio 2009 del Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Partinico **(doc.1)**, con la quale è stata pronunciata l'espropriazione ed autorizzata l'occupazione permanente e definitiva a favore del Comune di Partinico delle aree della ricorrente, è stata emanata quando erano già scaduti i termini finali della p.u., e per gli effetti la stessa deve riconoscersi in manifesta violazione di legge e per gli effetti si chiede che il T.A.R. Voglia annullarla.

Questo preliminarmente, ma la odierna ricorrente ha interesse a chiedere che, annullato dal G.A. il provvedimento espropriativo per la documentale sua manifesta illegittimità, lo stesso G.A. **in via principale condanni il Comune di Partinico, e la Coop. Edil Garden a r.l., previa rimessione in pristino, alla restituzione delle aree alla ricorrente ed al risarcimento dei danni per l'occupazione senza titolo delle stesse, ed in via subordinata, ove dovesse venire richiesta da controparte, e riconosciuta accoglibile la domanda, e disposta dal Comune l'acquisizione delle aree ex art. 43 D.P.R. 327/2001, la condanna dei convenuti od in via alternativa o solidale al risarcimento integrale dei danni per la definitiva perdita delle aree, ed a tal fine deduce quanto segue, premettendo:**

Dopo una travagliata interpretazione dei "comportamenti della P.A." richiamati nell'art. 34 del D. Lgs. 80/98, giusta le "precisazioni" della sentenza della Corte Costituzionale n. 191/06, alle quali hanno fatto seguito le ordinanze delle SS.UU. della Cassazione Civile n. 2688 e 2689 del 7.2.07 e le recenti conformi decisioni del Consiglio di Stato, anche la decisione della domanda di restituzione delle aree e di danni per la perdita delle aree per lo scadere infruttuoso dei termini di

luglio
tinico
izzata
tinico
duti i
rsi in
A.R.

pubblica utilità, che viene contestualmente avanzata con il presente ricorso, si appartiene al Giudice Amministrativo (fra le ultime C.S. Adunanza Plenaria 22 ottobre 2007 – N.12).

La ricorrente con il presente ricorso, previo annullamento dell'ordinanza di espropriazione, chiede, pertanto, che il T.A.R. accerti anche il suo diritto e condanni il Comune di Partinico alla restituzione delle aree, previa rimessione in pristino delle stesse.

Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con sentenza n. 2 del

29.04.2005, e successive, recependo le ripetute censure della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ai criteri che la giurisprudenza italiana aveva ritenuto conforme a legge per l'acquisto della proprietà, cioè la cosiddetta occupazione acquisitiva, altrimenti detta accessione invertita, ritenuta non aderente alla Convenzione europea, ed in particolare, al protocollo addizionale N.1, in quanto da un comportamento illecito od illegittimo non ne può derivare un acquisto della proprietà, premettendo:

a) che non può costituire un impedimento alla restituzione delle aree occupate al legittimo proprietario la realizzazione su di esse di una opera pubblica;

b) che con l'art. 43 del D.P.R. 327/2001 il legislatore ha riconosciuto all'autorità amministrativa il potere di acquisire al patrimonio pubblico un bene occupato senza titolo idoneo, purché ciò avvenga con un formale atto amministrativo basato sulla "valutazione degli interessi in conflitto", valutazione che deve essere molto seria e rigorosa, e non basata sulla semplice utilizzazione del bene;

ha ritenuto e riconosciuto che il provvedimento amministrativo di acquisizione ex art. 43 D.P.R. 327/2001 costituisce l'unico mezzo (rimedio) idoneo a costituire il titolo di proprietà in capo

all'amministrazione che ha realizzato l'opera su una area che risulta occupata senza titolo.

Alla stregua dei principi espressi dall'Adunanza Plenaria nella sentenza N. 2/2005, e successive, alla quale hanno fatto seguito ripetute pronunce in tal senso e per ultima C. Stato – Sez. IV – N. 3752/07, la ricorrente ritiene di avere diritto a chiedere ed ottenere, non essendo a lei opponibile un acquisto della proprietà in capo al Comune per occupazione acquisitiva, la condanna dello stesso Comune di Partinico e/o della Coop. Edil Garden a r.l., alla restituzione dei mq. 1325 di area di sua proprietà, che risulta allo stato occupata illegittimamente dalle opere realizzate, previa rimessione in pristino della stessa, nonché la condanna al risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima che chiede quantificarsi in misura pari agli interessi moratori sul valore di mercato delle aree, sulla quantificazione del quale si tratterà infra.

Ritenuto, altresì, poiché nella norma espressa al comma 3 nell'art. 43 D.P.R. 327/2001 viene specificato che, qualora sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse e che la documenta (viste le recenti decisioni del Consiglio di Stato (C.S. Sez. VI – 18 gennaio 2007 N. 86) ma anche T.A.R. (TAR- Sicilia – Catania – Sez. I – 12.06.07 N. 989), può chiedere, nel caso di accertata fondatezza ed ammissibilità della domanda, che il Giudice Amministrativo disponga (si deve ritenere sempre valutati gli interessi in conflitto) la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limite di tempo -, essendo, più che prevedibile, scontato che venga dal Comune di Partinico e/o della Coop. Edil Garden, che ne hanno interesse, fatta valere tale loro prerogativa per salvare l'opera realizzata

che
enza
nce
ente
a lei
per
di
mq.
pata
tino
er il
sura
sulla
O. 43
ione
esse
enti
18
Sez.
a ed
nga
a al
nza
dal
mo
ata,

si chiede in via subordinata e/o alternativa alla domanda avanzata in via principale sin da ora che in siffatta ipotesi, nel determinare il risarcimento del danno, il T.A.R. tenga conto di quanto viene qui di seguito precisato e verrà documentato:

- sul valore da riconoscere alle aree oggetto del presente giudizio nel caso che il Comune di Partinico e/o la Coop. Edil Garden chieda che venga riconosciuta, ex art. 43 D.P.R. 327/2001, acquisizione delle aree al patrimonio comunale, e la stessa venga accolta, vi sono, per la quantificazione del danno da risarcire, elementi certi di comparazione nelle pronunce giudiziarie, tutte passate in giudicato, (ben note al Comune di Partinico per essere stato lo stesso parte in tali giudizi) già rese per le aree anch'esse ricomprese nelle zone P.E.E.P. di Partinico, che verranno prodotte con il fascicolo di parte, e precisamente:

- 1) Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 90/2001 (doc. 9) – Bonura Ernesto +4/Comune di Partinico – Coop. Edil Garden – con la quale con riferimento di stima al novembre 1996, è stato determinato in £.165.000 per mq. il valore delle aree, confermato con Sentenza della Corte di Cassazione n. 2631/05 (doc.10)
- 2) Sentenza della Corte di Appello di Palermo N.1047/2001 (doc.11) – aree P.E.E.P. – Lo Grasso – Demma/Comune di Partinico, destinate alla Coop. Villaggior Iside – con la quale, con riferimento di stima al 29.10.1997, è stato determinato in £. 180.000 per mq. il valore delle aree;
- 3) Sentenza della Corte di Appello di Palermo N. 922/2002 del 22 febbraio/14 ottobre 2002 (doc.12) Di Trapani Anna Maria contro lo stesso Comune di Partinico, con la quale, con riferimento di stima al 1998, hanno avuto riconosciuto un valore di mercato di £.225.000 per mq.,

4) Sentenza T.A.R. Sicilia – Sez.II–N.658/04 (doc.13), anch'essa ritenuta definitiva, resa nel processo R.G. 2318/1999, promosso dalla Sig.ra Di Trapani Anna Maria contro il Comune di Partinico e lo I.A.C.P. della Provincia di Palermo, con la quale con riferimento di stima al 1998, è stato accertato e determinato in €.92,96 il valore delle aree.

Sono valutazioni definitivamente accertate per le aree con la stessa destinazione urbanistica, con riferimento di stima dal 1996 al 1998, che fanno ritenere e riconoscere che alla data del 16 giugno 2008, epoca alla quale si deve riferire la stima per la determinazione del risarcimento danni nel presente giudizio, il valore delle aree era pari a non meno di €.200,00 per mq..

Si chiede pertanto che l'Ecc.mo T.A.R. nel caso di condanna del Comune e/o della Coop. Edil Garden al risarcimento danni, con esclusione della restituzione delle aree alla ricorrente, Voglia prendere in esame e riconoscere che vi sono sufficienti elementi di valutazione certi, perchè già accertati giudizialmente con sentenze, con riferimento di stima agli anni trascorsi, dal G.O. e dallo stesso T.A.R., per aree con la stessa determinazione urbanistica e, comparativamente a tali valori, voglia riconoscere congruo e determinare in non meno di €.200,00 per mq. il valore di comune commercio delle aree per cui si controverte, e per gli effetti Voglia condannare lo stesso Comune di Partinico, in persona del Sindaco pro-tempore e/o la Coop. Edil Garden a r.l. sempre in persona del legale rappresentante pro-tempore, od in via alternativa, od in via solidale, al risarcimento dei danni in favore della ricorrente nella misura di €.265.000,00 (euro duecentosessantacinquemila/00) per l'avvenuta acquisizione di mq. 1325 di area di sua proprietà, occupata dalle opere realizzate, nonché al

pagamento degli interessi compensativi e rivalutazione monetaria su tale somma dall'epoca nella quale verrà riconosciuta iniziata l'occupazione illegittima giusto il disposto dell'art. 43 – comma 6 – punto B – D.P.R. 327/2001.

Si fa rilevare che, giusta Corte Costituzionale N. 349/2007, il risarcimento dei danni dovrà essere determinato in misura pari al valore venale delle aree.

Ciò premesso la ricorrente sig.ra LONGO PAOLINA, conclude chiedendo che

**VOGLIA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA – PALERMO**

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- ritenuta la propria giurisdizione a decidere il presente ricorso, anche per la domanda di restituzione delle aree e/o di risarcimento danni per l'acquisizione delle aree;

- in accoglimento della domanda avanzata in via preliminare, annullare la determina n.1179 del 14/15.07.2009 del Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Partinico (doc.1), perché illegittima in quanto emanata in documentale violazione di legge;

- in accoglimento delle consequenziali domande avanzate in via principale e subordinata, dichiarare che con lo scadere al 13.06.2008 il termine finale per perfezionare le espropriazioni ed i lavori il Comune di Partinico e la Coop. Edil Garden a r.l. occupano senza titolo le aree estese mq.1325 di proprietà della ricorrente, specificate nelle premesse;

- dichiarare e riconoscere in via principale che la ricorrente sig.ra LONGO Paolina ha diritto di chiedere ed ottenere la restituzione delle aree di sua proprietà previa la loro rimessione in pristino, e la

condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima delle stesse;

- dichiarare che il risarcimento danni, per l'occupazione temporanea senza titolo delle aree, giusta art. 43 - comma 6 - D.P.R. 327/2001, deve essere per ogni anno commisurato nella misura degli interessi moratori sul valore venale che le stesse aree hanno all'attualità;

- dichiarare che, giusta documentazione prodotta, vi sono nel processo elementi certi per riconoscere che le aree, estese mq.1325, hanno alla data odierna un valore di mercato di mercato non inferiore ad €.200,00 al mq. e complessivamente un valore di €.265.000,00 (duecentosessantacinquemila,00);

Voglia conseguentemente l'Ecc.mo T.A.R., in via principale,
condannare il Comune di Partinico, in persona del Sindaco pro-tempore e la Coop. Edil Garden a r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione, previa remissione in pristino, alla legittima proprietaria, odierna ricorrente, delle aree meglio specificate nelle premesse, occupate dalle opere realizzate;

- condannare altresì il Comune di Partinico in persona del Sindaco pro-tempore, e la Coop. Edil Garden a r.l, od in via alternativa od in via solidale, al risarcimento dei danni in favore della ricorrente per l'occupazione senza titolo delle aree di sua proprietà che chiede che per ogni anno vengano quantificati in misura pari agli interessi moratori sul valore di mercato delle aree, che vorrà riconoscere pari ad €.265.000,00 (euro duecentosessantacinquemila/00), e con gli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria su ogni singola annualità maturata al soddisfo.

- **In via subordinata,** ed alternativa a quella avanzata in via principale, e ciò nell'ipotesi che venga avanzata richiesta dal Comune convenuto e/o della Coop. Edil Garden al T.A.R. , ex art. 43 - 3°

comma – D.P.R. 327/2001, che valutati gli interessi in conflitto, accolga la domanda di acquisizione con esclusione della restituzione delle aree senza limiti di tempo e che disponga la condanna degli stessi al risarcimento dei danni a favore della odierna ricorrente, nel caso di accoglimento di tale richiesta, perché ritenuta ammissibile, la ricorrente chiede che l'Ecc.mo T.A.R., Voglia determinare il danno da risarcire nella somma corrispondente al valore venale delle aree, per come disposto dal 6° comma – punto A – del richiamato art. 43, e per gli effetti determinarlo comparativamente ai valori certi accertati giudizialmente con le sentenze prodotte nel giudizio per le aree con la stessa destinazione urbanistica in €.265.000,00 (euro duecentosessantancinquemila/00) e conseguentemente Voglia condannare il Comune di Partinico in persona del Sindaco pro-tempore, e/o la Coop. Edil Garden a r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, od in via alternativa od in via solidale, al pagamento di detta somma in favore della ricorrente, oltre rivalutazione ed interessi al soddisfo dall'epoca del maturarsi dei diritti.




In via istruttoria, se ritenuta necessaria, nonostante la documentazione che viene prodotta, e che si riserva di produrre, per documentare il valore di mercato delle aree, documentazione riferentesi a valutazioni giudiziarie definitivamente accertate per aree ricadenti nei P.E.E.P. di Partinico, si chiede che, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 35 D. Lgs. 80/98, il T.A.R. – Sicilia disponga la nomina di un consulente tecnico al quale vorrà dare mandato di accertare, comparativamente ai valori già accertati giudizialmente per aree con la stessa destinazione urbanistica, il valore di comune commercio delle aree destinate alle opere realizzate, già di proprietà della ricorrente, specificate nelle premesse, con riferimento di stima al giugno 2008, epoca nella quale,

per lo scadere dei termini di p.u., l'occupazione delle aree diviene illegittima, od all'epoca del provvedimento di acquisizione delle stesse per mezzo del quale entrano a far parte del patrimonio comunale di Partinico ed è sorto il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni. Si produrranno in giudizio tutti gli atti e documenti richiamati nel presente ricorso.

Condannare il Comune di Partinico in persona del Sindaco pro-tempore, e la Coop. Edil Garden a r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Ai fini della quantificazione del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è di € 265.000,00 circa.

Palermo, settembre 2009


 Avv. Marano Gaetano
 Avv. Enrico Maria Marano

Nomino a mio procuratore per essere rappresentata e difesa, in ogni fase, stadio e grado del presente giudizio, comprese le opposizioni e la fase esecutiva, sia congiuntamente che disgiuntamente gli Avv. ti Gaetano Marano ed Enrico Maria Marano conferendo loro tutte le facoltà di legge, comprese quelle di proporre domande riconvenzionali, di chiamare terzi in causa, di nominare procuratori, di farsi sostituire, di transigere, di rinunciare ed accettare rinunzie, di quietanzare, avendo sin da ora per rato e valido il suo operato.

Per le finalità funzionali dell'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizzo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti della L. n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui sono stato oralmente informato.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Marano Gaetano nella Via
Valdemone n. 31 - Palermo


F.to Longo Paolina
Vera la superiore firma

F.to Avv. Marano Gaetano
Relata di notifica

Istante la sig.ra Longo Paolina come sopra rappresentata ed
elettivamente domiciliata

Io sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte
di Appello di Palermo ho notificato e dato copia del superiore atto
perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

COMUNE DI PARTINICO in persona del legale rappresentante pro-
tempore, consegnandone copia presso la Casa Comunale di Partinico



ARCH. VINCENZA QUARTUCCIO, n.q. di responsabile del settore
LL.PP. , consegnandone copia presso la Casa Comunale di Partinico

ARCH. GIOVANNA LA FRANCA n.q. di responsabile dell'Ufficio
Espropriazioni, consegnandone copia presso la Casa Comunale di
Partinico

IL SINDACO
Salvatore Lo Iundo

L'ASSESSORE ANZIANO
[Signature]



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Pioppo
[Signature]

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 24 FEB. 2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Vincenzo Pioppo)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

• **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2, L.R. n.° 44/91);

Data 17 FEB. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Vincenzo Pioppo)
[Signature]